

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GIANDUJOTTO

## Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE GIANDUJOTTO DELLA PROVINCIA DI TORINO", con sede presso CNA Torino, Via Millio 26 - 10141 TORINO

## Articolo 2

La durata dell'Associazione è illimitata. Potrà tuttavia essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

## Articolo 3

L'Associazione, senza fine di lucro, in quanto operante nell'esclusivo interesse degli associati, è essenzialmente finalizzata alla valorizzazione e promozione della produzione del **Giandujotto**. Nell'ambito di questa finalità generale l'Associazione si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- 1) redigere un disciplinare di produzione del Giandujotto di Torino;
- 2) impegnare gli Associati a seguire le metodologie tipiche della produzione del **Giandujotto** concordate tra i produttori e specificate nel disciplinare di produzione;
- 3) favorire la trasparenza dei rapporti commerciali tra produttore e consumatore e la valorizzazione del prodotto mediante iniziative promozionali manifestazioni nonché qualsiasi altra iniziativa commerciale, artistica e culturale finalizzate a diffondere la conoscenza del prodotto anche al di fuori del territorio di produzione;

Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Associazione:

- a) determina ed applica norme comuni ed effettua il controllo sul rispetto delle metodologie e tecniche di produzione **indicate nel disciplinare**, da parte dei produttori e sul confezionamento del prodotto finito;
- b) nel perseguimento delle finalità statutarie, rappresenta gli associati nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici che esercitano la funzione di propria competenza nella zona di attività, nonché nei confronti di organismi, enti o associazioni private che perseguono scopi analoghi o affini a quelle dell'Associazione stessa;

## Articolo 4

L'Associazione Giandujotto può adottare un marchio d'identificazione collettivo che garantisca l'applicazione del disciplinare da parte degli associati.

Il marchio potrà essere usato applicandolo come etichetta sulle confezioni del prodotto, sugli involucri, sugli imballaggi, sui manifesti, sui cartelloni pubblicitari, sui depliant, sulla carta da lettere, sulle buste, sulle fatture e in varie altre forme di pubblicità.

Per poter usufruire del marchio, gli utilizzatori dovranno farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale deciderà insindacabilmente sulla concessione sulla base del presente statuto e del rispetto da parte del richiedente dei requisiti indicati nel disciplinare di produzione o quelli altrimenti stabiliti dall'Associazione.

L'Associazione detiene in assoluta esclusiva il marchio e ne tutela l'uso vigilando su ogni forma di abuso o azione che possa causare discredito al medesimo, su segnalazione degli associati.

L'Associazione **del Giandujotto, a norma dell'Art.17 comma 5-6** ha il diritto in qualsiasi momento, dimostrata l'infrazione alle norme d'uso di cui al disciplinare, di revocare immediatamente al trasgressore, l'uso del marchio ed applicare una sanzione proporzionata alla gravità della violazione, ma non inferiore a EURO 500,00.

## **Articolo 5**

Possono essere soci dell'associazione i produttori e i soggetti con sede legale e produttiva nella Provincia di Torino e nelle altre province del Piemonte, che pur non essendo produttori, condividono gli scopi associativi e contribuiscono a realizzarli. ( Art. 3 comma 2). I soci saranno classificati come segue:

- 1) associati ordinari
- 2) associati sostenitori (o straordinari)

In sede di assemblea ogni associato ordinario ha diritto a un voto.

## **Articolo 6**

Sono associati ordinari i soggetti indicati all'Art.5, che effettueranno la produzione, la manipolazione, la selezione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione, l'incremento, il miglioramento e la valorizzazione del Giandujotto

## **Articolo 7**

Sono Associati sostenitori Enti Pubblici e privati, persone fisiche, Associazioni, Consorzi, Società private, Istituti, Enti di Diritto Pubblico e Privato che, con la loro partecipazione, possono contribuire in modo efficace al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

## **Articolo 8**

L'ammissione dei soci avviene previa domanda scritta, degli interessati, corredata della documentazione richiesta dal Consiglio Direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 9**

I soci devono versare un contributo associativo annuale, la cui entità verrà deliberata di anno in anno dal consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte qualora gli eredi continuino l'attività svolta. Tale quota non è rivalutabile.

## **Articolo 10**

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, e solo per gli associati ordinari dà il diritto di voto anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto, di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

- Alla disamina delle proposte e richieste dei soci sostenitori e seguente messa in votazione. L'esercizio dei diritti sociali compete ai soli associati iscritti in regola con il pagamento delle quote associative.

### **Articolo 11**

L'adesione all'Associazione comporta per gli associati i seguenti obblighi:

- l'osservazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- l'astensione da ogni iniziativa e dal compimento di atti pregiudizievoli ai fini perseguiti dall'Associazione;
- la non appartenenza o indiretta partecipazione ad organismi ed Enti i cui scopi sociali e le cui attività siano in concorrenza o in contrasto con quelli dell'Associazione.

### **Articolo 12**

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso, da comunicarsi per iscritto al Consiglio direttivo;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del disciplinare di produzione e degli eventuali ulteriori regolamenti o deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione, per aver svolto o tentato di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, per aver arrecato o tentato di arrecare danni gravi anche morali all'Associazione;
- d) per causa di morte, salvo il caso in cui gli eredi continuino l'attività svolta dal *de cuius*

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato

### **Articolo 13**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti se tale organo sarà previsto con specifica delibera dell'Assemblea in seduta straordinaria;

### **Articolo 14**

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli aderenti in regola con il versamento della quota sociale.

L'Assemblea viene convocata mediante avviso da affiggersi nella sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'adunanza, o a mezzo lettera spedita almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei conti o da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea, in seduta straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un proprio delegato (dipendente o socio dell'azienda, o socio dell'Associazione), con atto di delega scritto. Ogni delegato può disporre di più deleghe.

#### **Articolo 15**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria
  - a) approvare il Rendiconto economico e finanziario annuale dell'Associazione;
  - b) eleggere i membri del Consiglio direttivo, il Presidente, i Revisori dei conti, ed eventuali altre Cariche associative;
  - c) approvare e modificare gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
  - d) approvare i programmi di attività annuali dell'Associazione e le direttive generali di azione dell'Associazione;
  - e) approvare l'adozione di iniziative straordinarie ed il loro finanziamento;
  - f) determinare le quote associative e le quote di ammissione dei nuovi associati, nonché la penale per i ritardati versamenti;
  - g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- in sede straordinaria
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
  - c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
  - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

## **Articolo 16**

Il Consiglio Direttivo è formato di un numero dispari da tre a nove membri nominati dall'Assemblea ordinaria. *Il consiglio direttivo dura in carica un triennio, i suoi membri possono essere rieletti..*

Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per le spese effettivamente sostenute.

## **Articolo 17**

Per il perseguimento delle finalità sociali, spettano al Consiglio direttivo i seguenti compiti:

1. decidere l'eventuale riparto di competenze specifiche al suo interno, nominando i rispettivi Consiglieri delegati;
2. nominare il Vice – Presidente;
3. deliberare sul rimborso spese dovuto ai Consiglieri per le loro attività;
4. deliberare in merito all'ammissione, recesso, espulsione degli associati;
5. vigilare sul rispetto, da parte degli associati, delle norme statutarie, regolamentari e comunque impartire norme per la tutela della qualità dei prodotti dell'Associazione e della loro commercializzazione
6. approvare i ruoli di riparto delle spese associative;
7. conferire eventuali incarichi professionali;
8. determinare le ammende eventualmente dovute dagli associati per contravvenzioni statutarie e regolamentarie;
9. autorizzare all'unanimità il Presidente a stare in giudizio per liti o vertenze;
10. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
11. adottare, in caso di accertata urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea, salvo ratifica della medesima.

## **Articolo 18**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, dura in carica tre anni .In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice - Presidente.

Spetta principalmente al Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio direttivo attuandone le deliberazioni;
- b) sovrintendere alla direzione del personale dipendente.

## **Articolo 19**

Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

I Revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di due e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione. L'assemblea stabilisce, all'atto della nomina, se i revisori debbano essere remunerati e contestualmente, l'ammontare della remunerazione.

### **Articolo 20**

L'esercizio sociale inizia il 1° Luglio e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo, e così ogni anno. Sarà obbligo del Consiglio Direttivo predisporre il bilancio annuale o rendiconto e sottoporlo all'approvazione. E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserva o capitale, eccetto che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge,

### **Articolo 21**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- da eventuali contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali.

### **Articolo 22**

Nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, Comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 23**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, controllo di eventuali marchi di qualità adottati dall'associazione, potranno essere eventualmente disposti con regolamenti interni redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

### **Articolo 24**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.